



**COMUNE DI BUSSETO**  
**Provincia di Parma**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE N. 25**  
**Lì, 28 GIUGNO 2001**

**VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione

<b>Oggetto</b>	<b>Art. 8 – L. 23/12/1998 N. 488 : INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E DELLE CASE SPARSE NON METANIZZATE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI GASOLIO E GAS DI PRETROLIO LIQUEFATTO AD USO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO</b>
----------------	---

L'anno duemilauno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Alla votazione del presente atto risultano:

Laurini Luca	X		Passera Maurizio	X	
Toscani Barbara	X		Dioni Michele	X	
Benassi Sergio	X		Dalledonne P. Angelo	X	
Testa Gilberto	X		Cipelli Gianfranco		X
Peracchi Nara	X		Ramponi Emanuela	X	
Campoli Giorgio	X		Michelazzi Lamberto	X	
Fratti Salima	X		Gotti Afro	X	
Vigevani Maura	X		Concarini Roberto	X	
Talignani Carla	X				

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Ilde Gaudiello la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Laurini Dott. Luca Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 8, 10 comma della legge 23/12/1998, n. 448 ha previsto una riduzione del costo per l'acquisto di gasolio usato come olio combustibile per riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, forniti attraverso rete canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nella misura non inferiore a L. 200 per ogni litro di gasolio ed una riduzione del costo dei gas di petrolio liquefatti corrispondente al contenuto di energia del gasolio, nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26/8/1993, n. 426, nelle provincie nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto e individuati con decreto del Ministero delle finanze e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori;

**Considerato** che l'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488, ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 del predetto articolo 8, estendendo l'applicazione del suddetto beneficio ai comuni, o frazioni dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E del D.P.R. n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministero delle finanze, nonché nelle frazioni non metanizzate dei medesimi comuni, esclusi dall'elenco redatto col medesimo decreto, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti medesimi;

**Considerato** che, nelle more dell'emanazione di tale decreto, con D.L. 30/9/2000 n. 268, convertito nella legge 23/11/2000, n. 354, è stato precisato che per - frazioni di comuni - si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26/8/1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse e che con lo stesso è stato disposto che la suddetta ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

**Visto** l'art. 27, comma 2, della legge 12/12/2000, n. 388, il quale ha disposto che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448/1998, per la disciplina delle nuove agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal D.P.R. 30/9/1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale delle Dogane prot. n. 26/DCPC/UDC-CM del 23/1/2001, inviata dalla Prefettura di Parma con lettera 10/2/2001 n. 256/3° Sett., pervenuta il 15/3/2001 al n. 2371 di prot., con la quale sono state fornite istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 4889, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche nonché ulteriori chiarimenti circa le modalità di applicazione della riduzione del prezzo;

**Considerato** che territorio del Comune di Busseto è totalmente ricadente nella zona

climatica "E" definita dal D.P.R. 412/93 e che, al fine di consentire la applicazione della riduzione del prezzo, i comuni interessati devono provvedere ad individuare annualmente entro il 30 settembre, attraverso una delibera del Consiglio Comunale, le cosiddette frazioni non metanizzate;

**Considerato** che nel territorio del Comune di Busseto esistono n. 8 Frazioni, in buona parte già metanizzate, tuttavia parti delle suddette Frazioni, nonché numerose strade e nuclei abitati ubicati fuori dal centro abitato del Capoluogo e delle Frazioni stesse risultano sprovviste della rete di distribuzione del gas metano, come risulta dall'elenco predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Acqua-Gas, allegato alla presente sotto la lettera "A";

**Ritenuto** quindi opportuno identificare, al di fuori dei centri abitati, una omogenea fascia della larghezza di metri 80 dalla condotta di distribuzione del gas metano all'edificio servito, da considerarsi comunque metanizzata in quanto in tale ambito deve ritenersi generalmente economicamente e tecnicamente conveniente l'allacciamento e di individuare di conseguenza nella restante parte del territorio comunale le frazioni non metanizzate, ivi comprese le case sparse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 19, lettera c) della legge 23/12/1998 n. 448, così come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23/12/1999 n. 488;

**Vista** pertanto la planimetria della rete di distribuzione del gas metano, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegata sotto la lettera "B", ove sono stati evidenziati i centri abitati (Capoluogo e Frazioni) metanizzate, le fasce di ml. 80 poste in fregio alle condotte di distribuzione del gas metano da ritenersi metanizzate e le altre aree non metanizzate del territorio comunale, secondo i criteri sopra specificati;

**Ritenuto** opportuno precisare che, qualora un edificio ricada anche solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, è ammesso a godere dei benefici di legge mentre, l'agevolazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 268/2000, convertito nella legge n. 354/2000, non compete alle frazioni ed alle zone di fatto non metanizzate, comprese all'interno del centro abitato dove ha sede la casa comunale;

**Ritenuto** inoltre opportuno prevedere che il Responsabile del Servizio possa inserire, con apposito provvedimento a seguito di istanza motivata, nella cosiddetta fascia non metanizzata anche stabili ricadenti nella fascia metanizzata qualora motivazioni di carattere tecnico od economico rendano l'allacciamento alla rete particolarmente difficoltoso od eccessivamente oneroso;

**Vista** la legge 23/12/199, n. 488, come modifica dalla legge 23/12/1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni; ;

**Visto** il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, approvato con D.P.R. 30/9/1999, n. 361;

**Vista** la determinazione dell'Agenzia delle Dogane 23 gennaio 2001, n. 26/DCPC/UDC-CM;

**Dato atto** che in ordine alla presente proposta di deliberazione non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la stessa non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

**Visto** l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

**Sentita** la relazione dell'Assessore all'urbanistica e ambiente sull'argomento di cui all'oggetto, come d verbale di seduta;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi a norma di legge, in forma palese e con successiva votazione su proposta del Sindaco per l'immediata eseguibilità dell'atto, che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli all'unanimità

### **DELIBERA**

1. di individuare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 19 lettera c), della Legge 23/12/1998, n. 448, così come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23/12/1999, n. 488, quali frazioni non metanizzate le aree esterne alla fascia di 80 metri di distanza dalla più vicina condotta di distribuzione del gas metano;
2. di stabilire che la distanza di 80 metri deve essere misurata tra la più vicina condotta del gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, precisando inoltre che, qualora un edificio ricada anche solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, deve essere considerato non metanizzato;
3. di approvare la cartografia allegata quale parte integrante identificata come "Carta delle aree non metanizzate del territorio comunale al di fuori dei centri urbani ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 19, lettera c) della legge 23/12/1998, n. 448, così come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23/12/1999, n. 488";
4. di prevedere che il Responsabile del Servizio Tecnico possa successivamente inserire, con apposito provvedimento, nella cosiddetta fascia non metanizzata anche stabili ricadenti nella fascia metanizzata qualora motivazioni di carattere tecnico od economico rendano l'allacciamento alla rete gas particolarmente difficoltoso od eccessivamente oneroso;
5. di precisare che le agevolazioni disposte per le cosiddette aree non metanizzate, non competono alle frazioni ed alle zone non servite dalla rete del gasdotto comunale, comprese all'interno del centro abitato dove ha sede la casa comunale
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato per quanto di competenza;
7. di dare atto che il Responsabile di Servizio della presente deliberazione è la Dott.ssa Ilde Gaudiello;

8. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
9. di dichiarare, con votazione separata unanime, stante il carattere urgente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.